

DIRETTIVA 2000/80/CE DELLA COMMISSIONE**del 4 dicembre 2000****che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per consolidare tale allegato e includervi un'altra sostanza attiva (lambda-cialotrina)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/68/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio della relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 ⁽⁴⁾, stabilisce disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE (di seguito denominata «la direttiva»). A norma di detto regolamento, il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95 ⁽⁶⁾, stabilisce l'elenco delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva.
- (2) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva, una sostanza attiva può essere iscritta nell'allegato I per un periodo non superiore a dieci anni se si può supporre che tanto l'utilizzazione quanto i residui dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva non avranno alcun effetto nocivo sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee né conseguenze inaccettabili per l'ambiente.
- (3) Gli effetti della lambda-cialotrina sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92 per una serie di impieghi proposti dai notificanti. La Svezia è stata designata Stato membro relatore a norma del regolamento (CE) n. 491/95 della Commissione ⁽⁷⁾, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3600/92 e del regolamento (CE) n. 933/94, in particolare per quanto riguarda l'integrazione delle autorità pubbliche designate

e dei produttori dell'Austria, della Finlandia e della Svezia nell'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva. Il 12 giugno 1996 la Svezia ha presentato alla Commissione una relazione di valutazione e una raccomandazione, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92.

- (4) La relazione di valutazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente. Il riesame si è concluso il 19 ottobre 2000 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione in merito alla lambda-cialotrina. Se sarà necessario aggiornare il rapporto di riesame per tener conto degli sviluppi scientifici e tecnici le condizioni relative all'iscrizione della lambda-cialotrina nell'allegato I della direttiva dovranno essere anch'esse modificate conformemente alla direttiva.
- (5) Il fascicolo e le informazioni desunte dal riesame sono stati trasmessi, per consultazione, anche al comitato scientifico per le piante. Nel suo parere ⁽⁸⁾ del 28 gennaio 2000, il comitato ha osservato che è necessario effettuare una valutazione dell'esposizione acuta dei consumatori attraverso la dieta e stabilire una dose acuta di riferimento. Inoltre, per quanto riguarda la protezione dell'ambiente, il comitato ha sottolineato la necessità di applicare adeguate misure di limitazione dei rischi per evitare effetti inaccettabili sugli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio, api incluse. Di tali raccomandazioni è stato tenuto conto nelle disposizioni previste dalla presente direttiva e nel relativo rapporto di riesame.
- (6) Dalle valutazioni effettuate, è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva soddisfino in generale le esigenze di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame. È quindi opportuno iscrivere la sostanza attiva di cui trattasi nell'allegato I della direttiva, affinché in tutti gli Stati membri l'autorizzazione per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possa essere concessa conformemente alle disposizioni della medesima direttiva.
- (7) La direttiva prevede che gli Stati membri, dopo l'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I della stessa, debbano, entro un termine prescritto, rilasciare, modificare o revocare, a seconda del caso, l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva. In

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 276 del 28.10.2000, pag. 41.⁽³⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.⁽⁴⁾ GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27.⁽⁵⁾ GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8.⁽⁶⁾ GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1.⁽⁷⁾ GU L 49 del 4.3.1995, pag. 50.⁽⁸⁾ Comitato scientifico per le piante, 28.1.2000.

particolare, un prodotto fitosanitario non deve essere autorizzato se non si è tenuto conto delle condizioni relative all'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I e dei principi uniformi di cui alla direttiva, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti prescritti in materia di dati.

(8) Occorre prevedere un periodo di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva sia iscritta nell'allegato I per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare ai nuovi requisiti che ne derivano. Una volta effettuata l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni della direttiva ai prodotti fitosanitari contenenti lambda-cialotrina. In particolare, gli Stati membri dovranno riesaminare in tale periodo le autorizzazioni in corso di validità e, se del caso, concedere nuove autorizzazioni conformi al disposto della direttiva. Occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di ciascun prodotto fitosanitario conformemente ai principi uniformi stabiliti dalla direttiva. Nel caso di prodotti fitosanitari contenenti più sostanze attive, la valutazione completa sulla base di tali principi potrà essere effettuata solo se tutte le sostanze attive in questione saranno state incluse nell'allegato I della direttiva.

(9) È opportuno prevedere che gli Stati membri tengano o mettano a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, il rapporto di riesame definitivo (escluse le informazioni riservate).

(10) Il rapporto di riesame è necessario in vista della corretta applicazione, da parte degli Stati membri, di vari punti dei principi uniformi stabiliti dalla direttiva, laddove tali principi si riferiscono alla valutazione dei dati presentati ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva.

(11) Diverse sostanze sono state incluse nell'allegato I della direttiva tramite una serie di direttive della Commissione, segnatamente le direttive 97/73/CE⁽¹⁾, 98/47/CE⁽²⁾, 1999/1/CE⁽³⁾, 1999/73/CE⁽⁴⁾, 1999/80/CE⁽⁵⁾, 2000/10/CE⁽⁶⁾, 2000/49/CE⁽⁷⁾, 2000/50/CE⁽⁸⁾. Per fini di chiarezza e di metodo, occorre che i dati relativi a tali sostanze siano specificati in formato tabulare e che dette direttive siano abrogate, lasciando impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento e l'attuazione indicati nell'allegato II.

(12) Per fini di coerenza e di applicazione uniforme, è opportuno prevedere che venga tenuto conto del rapporto di riesame definitivo su ciascuna sostanza, nell'applicare i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato VI della direttiva. Analogamente, gli Stati membri devono tenere tutti i rapporti di riesame (ad eccezione delle informazioni riservate) a disposizione, per consultazione, delle eventuali parti interessate o metterli a loro disposizione.

(13) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente emesso il 19 ottobre 2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è sostituito dal testo dell'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

In particolare, essi modificano o revocano, ove del caso, conformemente alla direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti lambda-cialotrina come sostanza attiva, entro il termine suddetto.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Per quanto attiene al processo di valutazione e di decisione in conformità dei principi uniformi di cui all'allegato VI, della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti previsti nell'allegato III della medesima, il termine per la modificazione o la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti lambda-cialotrina come unica sostanza attiva è il 1° gennaio 2006.

3. Per i prodotti fitosanitari che contengono lambda-cialotrina insieme ad un'altra sostanza attiva inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, il periodo per la modificazione o la revoca delle autorizzazioni scade quattro anni dopo la data di entrata in vigore della direttiva riguardante l'iscrizione nell'allegato I dell'ultima di tali sostanze.

⁽¹⁾ GU L 353 del 24.12.1997, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 191 del 7.7.1998, pag. 50.

⁽³⁾ GU L 21 del 28.1.1999, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 206 del 5.8.1999, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 210 del 10.8.1999, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU L 57 del 2.3.2000, pag. 28.

⁽⁷⁾ GU L 197 del 3.8.2000, pag. 32.

⁽⁸⁾ GU L 198 del 4.8.2000, pag. 39.

Articolo 3

Le direttive elencate nella terza colonna dell'allegato II sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento e le disposizioni specifiche di cui all'allegato II.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Le disposizioni dell'articolo 2 concernenti la sostanza attiva lambda-cialotrina e la sua inclusione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono applicabili dal 1° gennaio 2002.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

SOSTANZE ATTIVE AUTORIZZATE AD ESSERE UTILIZZATE NEI PRODOTTI FITOSANITARI

Disposizioni generali per tutte le sostanze elencate nel presente allegato.

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI in relazione a ciascuna sostanza occorre tener conto delle conclusioni del relativo rapporto di riesame definitivo, in particolare delle appendici I e II, formulato dal comitato fitosanitario permanente alla data indicata nella colonna "disposizioni specifiche".

Gli Stati membri tengono tutti i rapporti di riesame (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva) a disposizione, per consultazione, degli eventuali interessati o li mettono a loro disposizione su richiesta specifica.

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (%)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
1	Imazalil CAS N. 73790-28-0, 35554-44-0 CIPAC N. 335	(±)-1-(β-allilossi-2,4-dichlorofenil)imidazolo oppure (±)-allil 1-(2,4-dichlorofenil)-2-imidazol-1-iletiletere	975 g/kg	1.1.1999	31.12.2008	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida Per le utilizzazioni di seguito elencate si applicano le seguenti condizioni particolari: — il trattamento dopo il raccolto della frutta, degli ortaggi e delle patate è autorizzato soltanto quando è disponibile un adeguato sistema di decontaminazione, oppure quando da una valutazione dei rischi è risultato allo Stato membro che rilascia l'autorizzazione che lo scarico della soluzione di trattamento non costituisce un rischio inaccettabile per l'ambiente e in particolare per gli organismi acquatici, — il trattamento dopo il raccolto delle patate è autorizzato soltanto quando da una valutazione dei rischi è risultato allo Stato membro che rilascia l'autorizzazione che lo scarico dei reflui del trattamento delle patate non costituisce un rischio inaccettabile per gli organismi acquatici, — l'applicazione foliare all'aperto è autorizzata soltanto quando da una valutazione dei rischi è risultato allo Stato membro che rilascia l'autorizzazione che tale impiego non ha effetti inaccettabili sulla salute dell'uomo e degli animali e sull'ambiente Data del rapporto di riesame del comitato fitosanitario permanente: 11.7.1997
2	Azossistrobina CAS N. 131860-33-8 CIPAC N. 571	Metil (E)-2-[2[6-(2-cianofenossi)pirimidin-4-ilossi] fenil]-3-metossi-acrilato	930 g/kg (Z isomero mass. 25 g/kg)	1.7.1998	1.7.2008	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida Nel processo di decisione secondo i principi uniformi occorre prestare particolare attenzione all'impatto sugli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono includere adeguate misure di limitazione dei rischi Data del rapporto di riesame del comitato fitosanitario permanente: 22.4.1998

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
3	Kresoxim-Metile CAS N. 143390-89-0 CIPAC N. 568	Metil (E)-2-metossimino-2-[2-(o-tolilossimetil) fenil] acetato	910 g/kg	1.2.1999	31.1.2009	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri procurano che venga prestata particolare attenzione per la protezione delle acque sotterranee in condizioni di vulnerabilità Data del rapporto di riesame del comitato fitosanitario permanente: 16.10.1998
4	Spiroxamina CAS N. 141776-32-1 CAS N. 1181134-30-8 CIPAC N. 572	1-(4,6-dimetossipirimidin-2-il)-3-[(2-etanosolfonilimidazo[1,2-a]piridina)solfonil]urea	940 g/kg (diastereomeri A e B combinati)	1.9.1999	1.9.2009	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono: — prestare particolare attenzione alla sicurezza dell'operatore e devono garantire che nelle condizioni di autorizzazione siano specificate le opportune misure di protezione, e — prestare particolare attenzione alle conseguenze per gli organismi acquatici e garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di limitazione dei rischi Data del rapporto di riesame del comitato fitosanitario permanente: 12.5.1999
5	Azimsulfuron CAS N. 120162-55-2 CIPAC N. 584	1-(4,6-dimetossipirimidin-2-il)-3-[1-metil-4-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)-pirazol-5-ilsolfonil] urea	980 g/kg	1.10.1999	1.10.2009	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida Le applicazioni atmosferiche non possono essere autorizzate Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri procurano che venga prestata particolare attenzione all'impatto sugli organismi acquatici e sulle piante terrestri non bersaglio e prescrivono che le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di riduzione dei rischi (ad esempio, nella coltivazione del riso, tempi di posa minimi per l'acqua prima che sia scaricata) Data del rapporto di riesame del comitato fitosanitario permanente: 2.7.1999
6	Fluroxypyr CAS N. 69377-81-7 CIPAC N. 431	acido 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-piridilossiacetico	950 g/kg	1.12.2000	30.11.2010	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono: — prendere in considerazione le informazioni complementari di cui al punto 7 del rapporto di riesame, — prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, — prestare particolare attenzione alle conseguenze per gli organismi acquatici e garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di limitazione dei rischi Gli Stati membri informano la Commissione se gli studi e le informazioni complementari richiesti, di cui al punto 7 del rapporto di riesame, non sono presentati entro l'1.12.2000 Data del rapporto di riesame del comitato fitosanitario permanente: 30.11.1999

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
7	Metsulfuron-metile CAS N. 74223-64-6 CEE N. 441	2-(4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin-2-ilcarbamioilsulfamoil)benzoato di metile	960 g/kg	1.7.2001	30.6.2011	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono: — prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, — prestare particolare attenzione alle conseguenze per gli organismi acquatici e garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di limitazione dei rischi Data del rapporto di riesame del comitato fitosanitario permanente: 16.6.2000
8	Calcio-proesadione CAS N. 127277-53-6 CIPAC N. 567	3,5-diosso-4-propionilcicloesanocarbossilato di calcio	890 g/kg	1.10.2000	1.10.2010	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fitoregolatore Data del rapporto di riesame del comitato fitosanitario permanente: 16.6.2000
9	Triasulfuron CAS N. 82097-50-5 CIPAC N. 480	1-[2-(2-cloroetossi)fenilsolfonil]-3-(4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)urea	940 g/kg	1.8.2001	31.7.2011	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono: — prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, — prestare particolare attenzione alle conseguenze per gli organismi acquatici e garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di limitazione dei rischi Data del rapporto di riesame del comitato fitosanitario permanente: 13.7.2000
10	Esfenvalerate CAS N. 66230-04-4 CIPAC N. 481	(S)-2-(4-clorofenil)-3-metilbutirrato di (S)-alfaciano-3-fenossibenzile	830 g/kg	1.8.2001	31.7.2011	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono: — prestare particolare attenzione alle possibili conseguenze per gli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di limitazione dei rischi Data del rapporto di riesame del comitato fitosanitario permanente: 13.7.2000
11	Bentazone CAS N. 25057-89-0 CIPAC N. 366	3-isopropil-(1H)-2,1,3-benzotiadiazin-4-(3H)-one-2,2-diossido	960 g/kg	1.8.2001	31.7.2011	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee Data del rapporto di riesame del comitato fitosanitario permanente: 13.7.2000

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
12	Lambda-cialotrina CAS N. 91465-08-6 CIPAC N. 463	miscela (nel rapporto 1:1) di: (S)-alfa-ciano-3-fenossibenziol (Z)-(1R,3R)-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil)-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato e (R)-alfa-ciano-3-fenossibenziol (Z)-(1S,3S)-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil)-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato	810 g/kg	1.1.2002	31.12.2011	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono: — prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori, — prestare particolare attenzione alle possibili conseguenze per gli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio, api incluse, nonché garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di limitazione dei rischi, — prestare particolare attenzione ai residui negli alimenti e in particolare ai relativi effetti acuti Data del rapporto di riesame del comitato fitosanitario permanente: 19.10.2000

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.»

**TERMINI PER LE MISURE DI ATTUAZIONE NEGLI STATI MEMBRI PER LE SOSTANZE ATTIVE
AUTORIZZATE AD ESSERE UTILIZZATE NEI PRODOTTI FITOSANITARI**

Numero	Nome comune	Direttiva di inclusione	Termine per il recepimento	Disposizioni specifiche
1	Imazalil	Direttiva 97/73/CE	30.6.1999	<p>Gli Stati membri modificano o revocano, ove del caso, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti imazalil, entro il termine per il recepimento</p> <p>Tuttavia, per quanto attiene al processo di valutazione e di decisione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI, della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III, il termine per il recepimento è portato:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per i prodotti fitosanitari contenenti soltanto imazalil e non destinati all'applicazione foliare all'aperto, all'1.1.1.2003, — per i prodotti fitosanitari contenenti imazalil insieme con alte sostanze attive non incluse nell'allegato I e non destinati all'applicazione foliare all'aperto, alla scadenza di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore della direttiva riguardante l'iscrizione nell'allegato I dell'ultima di tali sostanze
2	Azossistrobina	Direttiva 98/47/CE	1.1.1999	Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti azossistrobina insieme con un'altra sostanza attiva iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, il termine per il recepimento è prolungato nella misura in cui le disposizioni contenute nella direttiva riguardante l'iscrizione di tale altra sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE prevedono un periodo d'applicazione più lungo
3	Kresoxim-metile	Direttiva 1999/1/CE	31.7.1999	Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti kresoxim-metile insieme con un'altra sostanza attiva iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, il termine per il recepimento è prolungato nella misura in cui le disposizioni contenute nella direttiva riguardante l'iscrizione di tale altra sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE prevedono un periodo d'applicazione più lungo
4	Spiroxamina	Direttiva 1999/73/CE	1.1.2000	Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti spiroxamina insieme con un'altra sostanza attiva figurante nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, il termine per il recepimento è prolungato nella misura in cui le disposizioni contenute nella direttiva riguardante l'iscrizione di tale altra sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE prevedono un periodo d'applicazione più lungo
5	Azimsulfuron	Direttiva 1999/80/CE	1.4.2000	<p>Per quanto attiene al processo di esame e di decisione in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo che risponde ai requisiti previsti nell'allegato III della suddetta direttiva, il termine per il recepimento è prorogato, per la autorizzazioni temporanee in corso di validità per prodotti fitosanitari contenenti azimsulfuron all'1.4.2001</p> <p>Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti l'azimsulfuron insieme con un'altra sostanza attiva che figura nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, il termine per il recepimento è prolungato nella misura in cui le disposizioni contenute nella direttiva riguardante l'iscrizione di tale altra sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE prevedono un periodo d'applicazione più lungo</p>

Numero	Nome comune	Direttiva di inclusione	Termine per il recepimento	Disposizioni specifiche
6	Fluroxypyr	Direttiva 2000/10/CE	1.6.2000	<p>Gli Stati membri modificano o revocano, ove del caso, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti fluroxypyr come sostanza attiva, entro il termine per il recepimento</p> <p>Tuttavia, per quanto attiene al processo di valutazione e di decisione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI, della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III, il termine per il recepimento è portato:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per i prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente fluroxypyr, all'1.12.2004, — per i prodotti fitosanitari che contengono fluroxypyr insieme ad un'altra sostanza attiva inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, alla scadenza di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore della direttiva riguardante l'iscrizione nell'allegato I dell'ultima di tali sostanze
7	Metsulfuron-metile	Direttiva 2000/49/CE	31.12.2001	<p>Gli Stati membri modificano o revocano, ove del caso, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti metsulfuron-metile come sostanza attiva, entro il termine per il recepimento</p> <p>Tuttavia, per quanto attiene al processo di valutazione e di decisione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI, della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III, il termine per il recepimento è portato:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per i prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente metsulfuron-metile come sostanza attiva, all'1.7.2005, — per i prodotti fitosanitari che contengono metsulfuron-metile insieme ad un'altra sostanza attiva inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, alla scadenza di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore della direttiva riguardante l'iscrizione nell'allegato I dell'ultima di tali sostanze
8	Calcio-proesadione	Direttiva 2000/50/CE	1.1.2001	<p>Per quanto attiene al processo di esame e di decisione in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo che risponde ai requisiti previsti nell'allegato III della suddetta direttiva, il termine per il recepimento è prorogato all'1.1.2002 per le autorizzazioni temporanee in corso di validità per prodotti fitosanitari contenenti calcio-proesadione</p> <p>Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti calcio-proesadione insieme con un'altra sostanza attiva che figura nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, il termine per il recepimento è prorogato nella misura in cui le disposizioni contenute nella direttiva riguardante l'iscrizione di tale altra sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE prevedono un periodo di attuazione più lungo</p>
9	Triasulfuron	Direttiva 2000/66/CE	31.1.2002	<p>Gli Stati membri modificano o revocano, ove del caso, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti triasulfuron come sostanza attiva, entro il termine per il recepimento</p> <p>Tuttavia, per quanto attiene al processo di valutazione e di decisione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI, della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III, il termine per il recepimento è portato:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per i prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente triasulfuron come sostanza attiva, all'1.8.2005, — per i prodotti fitosanitari che contengono triasulfuron insieme ad un'altra sostanza attiva inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, alla scadenza di quattro anni dall'entrata in vigore della direttiva riguardante l'iscrizione nell'allegato I dell'ultima di tali sostanze

Numero	Nome comune	Direttiva di inclusione	Termine per il recepimento	Disposizioni specifiche
10	Esfenvalerate	Direttiva 2000/67/CE	31.1.2002	<p>Gli Stati membri modificano o revocano, ove del caso, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente esfenvalerate come sostanza attiva, entro il termine per il recepimento</p> <p>Tuttavia, per quanto attiene al processo di valutazione e di decisione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI, della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III, il termine per il recepimento è portato:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per i prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente esfenvalerate come sostanza attiva, all'1.8.2005, — per i prodotti fitosanitari che contengono esfenvalerate insieme ad un'altra sostanza attiva inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, alla scadenza di quattro anni dall'entrata in vigore della direttiva riguardante l'iscrizione nell'allegato I dell'ultima di tali sostanze
11	Bentazone	Direttiva 2000/68/CE	31.1.2002	<p>Gli Stati membri modificano o revocano, ove del caso, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente bentazone come sostanza attiva, entro il termine per il recepimento</p> <p>Tuttavia, per quanto attiene al processo di valutazione e di decisione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI, della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III, il termine per il recepimento è portato:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per i prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente bentazone come sostanza attiva, all'1.8.2005, — per i prodotti fitosanitari che contengono bentazone insieme ad un'altra sostanza attiva inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, alla scadenza di quattro anni dall'entrata in vigore della direttiva riguardante l'iscrizione nell'allegato I dell'ultima di tali sostanze